



RG 36/2025 L.C. [REDACTED]
RG 37/2025 L.C. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

PROC. UNIT. 90-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 08/05/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - Dott. Lucio Munaro | Giudice |
| - Dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 90-1/2025 R.G. P.U. promossa

da

[REDACTED], con gli Avvocati Giampietro Danieli e Renato Boer

RICORRENTI

Il Tribunale,

letti i ricorsi proposti da [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi dell'art. 268 CCII, ritenuta, in via preliminare, la propria competenza territoriale, essendo i ricorrenti residenti a Montebelluna,

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuno dei ricorrenti, evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- hanno debiti per euro [REDACTED] e rispettivamente per euro [REDACTED] (di cui euro [REDACTED] comuni),



- evidenziato che l'indebitamento è comune e che quindi è ammissibile il ricorso alla procedura familiare ex art. 66 CCII,

- percepiscono redditi di non rilevante importo e non sono proprietari di beni immobili, ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di [REDACTED] e [REDACTED]

nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e il dott. Marco Parpinel quale liquidatore,

ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 6 maggio 2025

Il Giudice Estensore
Clarice Di Tullio

Il Presidente
Dott. Bruno Casciarri

